

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato cin deliberazione di C.C. N. del

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Classi di contribuenza
- Art. 9 - Esenzioni
- Art. 10 - Riduzioni
- Art. 11 - Denunce
- Art. 12 - Decorrenza della tassa
- Art. 13 - Mezzi di controllo
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1
Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n.146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di Nettezza Urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- 1) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.
- 2) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 150 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas,acqua,luce);
 - Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3) Sono altresì esclusi dalla tassa:

- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle Leggi vigenti;

4) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) poichè risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

* ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Fioristi	70%
Falegnamerie	70%
Autocarrozzerie	70%
Autofficine per riparazione veicoli	70%
Gommisti	70%
Autofficine di elettrauto	70%
Distributori di carburante	70%
Rosticcerie	70%
Pasticcerie	70%
Lavanderie	70%
Verniciatura	70%
Galvanotecnici	70%
Fonderie	70%
Manifatture varie e simili	70%

*** Elenco puramente esemplificativo.**

Art. 6
Commisurazione della tassa

- 1) La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7
**Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio**

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero quando di fatto il servizio è attuato.
- 2) Per le abitazioni site in località cosiddette "Sparse" e per il raccordo di via Santinelli, la tassa è dovuta nella misura ridotta all'80%.

Art.8
Classi di contribuenza

- 1) Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini

temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal regolamento:

* CLASSE	DENOMINAZIONE	PARAMETRO
Classe I	Abitazioni private, garage e relative pertinenze	1
Classe II	Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili	1,5
Classe III	Negozi di vendita di beni alimentari, bar, ristoranti, trattorie	2,5
Classe IV	Magazzini vari, autorimesse, autosaloni, distributori di carburante	0,5
Classe V	Scuole private, teatri, associazioni ed istituzioni culturali, religiose e politico sindacali	0,1
Classe VI	Uffici privati, istituti di credito, studi medici, uffici delle attività artigianali, commerciali ed industriali	2
Classe VII	Stabilimenti ed edifici industriali, artigianali, manifatturieri e fioristi	0,5
Classe VIII	Terrazze scoperte annesse agli esercizi pubblici	0,15
Classe IX	Affittacamere, Locanda, Bed & Breakfast	1,25

*** Elenco puramente esemplificativo**

Art. 9 Esenzioni

1) Sono esentati dall'applicazione della tassa:

- Balconi, giardini e cortili delle civili abitazioni
- Edifici pubblici, municipali e Scuole pubbliche

Art.10
Riduzioni

- 1) La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottototata nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante: 30%
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 20%
- 2) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11
Denunce

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3) La denuncia deve contenere:
 - L'indicazione del codice fiscale;
 - Cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
 - La data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;
 - La provenienza;
 - La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del legale rappresentante;
- 4) L'ufficio Comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 12
Decorrenza della tassa

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall' Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 13
Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamenti d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poter previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010